



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

[www.castello-miramare.it](http://www.castello-miramare.it)

tel: 040 224143

e-mail: [mu-mira@beniculturali.it](mailto:mu-mira@beniculturali.it)

pec: [mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it)

## MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

### Determina a contrarre

**Oggetto:** Lavori di indagini conoscitive e rilievo degli alzati, propedeutici al restauro della Cappella di San Canciano nel Parco di Miramare

**Importo:** pari a € 17.660,00 (diciassettemilaseicentossanta/00) oltre IVA 22%

**CIG:** Z5934A9D77

**CUP:** F97E17000160001

**Approvazione Ufficio contabilità:** 30 dicembre 2021

### IL DIRETTORE

**CONSIDERATO** che la Cappella di San Canciano rappresenta una probabile preesistenza all'interno del progetto ottocentesco per il Parco di Miramare;

**CONSIDERATO** che essa è stata citata in vari documenti storici e lavori bibliografici, ma mai oggetto concreto di studio e indagine fisica e materica;

**CONSIDERATO** che essa versa in condizioni di conservazione non ottimali e necessita di un urgente intervento di restauro;

**CONSIDERATO** che l'intervento di restauro non può prescindere da una approfondita conoscenza preliminare del manufatto, che deve passare attraverso il suo rilievo (che deve comprendere, oltre al rilievo geometrico, l'analisi stratigrafica delle murature, la ricostruzione della sequenza delle principali fasi edificatorie e di restauro dell'edificio, l'analisi delle diverse componenti costruttive con particolare attenzione agli elementi di reimpiego, lo studio dei graffiti e delle iscrizioni presenti sulle murature e sugli intonaci...);

**CONSIDERATO** che, date le caratteristiche storico-architettoniche dell'edificio, possa apparire ulteriormente necessaria anche un'ipotesi di studio conoscitivo di eventuali preesistenze sotto il suolo attualmente a vista;

**CONSIDERATO** pertanto che, per quanto sopra indicato, si è reputato di interpellare una ditta specializzata in indagini su edifici storici, con competenze ed esperienze pregresse nell'area di Trieste, che per le indagini sopra descritte ha presentato una offerta, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 3184 del 26/11/2021, per un importo complessivo pari a € 11.510,00 (undicimilacinquecentodieci/00) oltre IVA 22%;

**CONSIDERATO** che, stante il precario stato di conservazione della Cappella, per realizzare le suddette analisi appare necessaria una preliminare opera di messa in sicurezza, e pertanto è stato richiesto un preventivo a un tecnico specializzato (assunto agli atti di questo Ufficio con prot. 3183 del 26/11/2021) che ha stimato le dette

opere in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA 22%;

**CONSIDERATO**, inoltre, che al fine di avere una conoscenza anche del sottosuolo circostante l'edificio e verificare l'eventuale presenza di altre strutture ora non in vista, si possa eventualmente reputare necessario il ricorso a indagini georadar, e pertanto è stato richiesto un ulteriore preventivo a una azienda specializzata, che ha presentato una offerta (assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 3584 del 30/12/2021), per un importo pari a € 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA 22%;

**CONSIDERATO** che la somma delle diverse lavorazioni specialistiche previste per la detta attività di studio ammontano nel complesso a € 17.660,00 (diciassettemilaseicentosessanta/00) oltre IVA 22%;

**CONSIDERATO** che l'importo per l'esecuzione delle prestazioni richieste sulla base di confronto con altri simili lavori di indagine pare congruo;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto sopra descritto, verranno eventualmente richiesti ulteriori preventivi, per poi procedere all'affidamento a diversi operatori economici specializzati nelle differenti tipologie di intervento necessarie;

**VISTO** il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

**VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208”, che all'articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, N. 169;

**VISTO** il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

**VISTO** il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

**VISTO** l'art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

**VISTO** il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

**VISTO** l'art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;” con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

**VISTO**, altresì, l'art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 12, come modificato dalla L. 108/2021, la quale al comma 1 prevede che “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.”, nonché il comma 2 ove si stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l'obbligatorietà, anche per l'Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**ACCERTATO** che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia dell'edificio da mantenere e la stratificazione degli impianti tecnologici ivi installati;

**TENUTO CONTO** dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

**ACCERTATA** la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

**CONSIDERATO** che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

**DATO ATTO** che il presente documento verrà trasmesso all'Ufficio Trasparenza per le pubblicazioni di legge;

## DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Giorgia Ottaviani, (mail: [giorgia.ottaviani@beniculturali.it](mailto:giorgia.ottaviani@beniculturali.it)), coadiuvata dall'arch. Francesco Krecic (mail: [francesco.krecic@beniculturali.it](mailto:francesco.krecic@beniculturali.it));
3. di impegnare l'importo di € 17.660,00 (diciassettemilaseicentossanta/00) oltre IVA 22%, per il lavoro in oggetto. Tale importo verrà impegnato sul capitolo di bilancio dell'Ente n. **2.1.2.020 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione di beni immobili”, Esercizio finanziario 2021 (fondo vincolato “Grandi Progetti”)**);
4. di avviare la procedura per l'individuazione degli operatori economici cui verranno affidati i “*Lavori di indagini conoscitive e rilievo degli alzati propedeutici al restauro della Cappella di San Canciano nel Parco di Miramare*”.

Il Direttore  
Andreina Contessa, Ph.D.